

11 giugno 2024, ore 11:30 - 13:00

**NOMINA DEGLI ASSESSORI ED
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI O DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE. NOMINA E DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.**

RELATORE: MARCO TOMASSETTI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



I TEMI CHE AFFROTEREMO

- 1)- Nomina dei componenti della Giunta;
- 2)- Nomina dei dirigenti, delle elevate qualificazioni, incarichi a contratto, uffici di supporto agli organi di direzione politica;
- 3)- Nomina del Segretario Comunale e del Direttore Generale;
- 4)- Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni;
- 5)- Predisposizione Relazione di Inizio Mandato.

I PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco neo eletto deve attivarsi immediatamente per porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1)- Entro 3 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti;
- 2)- Entro 10 giorni dalla proclamazione, il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale;
- 3)- **Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, Tuel).**

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, TUEL).

Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, legge n. 56/2014).

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è composta **dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore** (art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191). Il numero massimo degli assessori componenti la Giunta non può essere, in ogni caso, superiore a 12 unità ed è così ripartito secondo le seguenti fasce demografiche:

Comuni numero abitanti	Giunta
Oltre 1.000.000	Sindaco + massimo 12 assessori
Oltre 500.000	Sindaco + massimo 11 assessori
Oltre 250.000	Sindaco + massimo 10 assessori
Oltre 100.000 o capoluogo provincia	Sindaco + massimo 9 assessori
Oltre 30.000	Sindaco + massimo 7 assessori
Oltre 10.000	Sindaco + massimo 5 assessori
Oltre 3.000	Sindaco + massimo 4 assessori
Fino a 3.000	Sindaco + massimo 2 assessori

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Nei **Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**, il Sindaco può nominare assessori i Consiglieri Comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

In questi enti non esiste incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e di assessore nella rispettiva Giunta. Pertanto, il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di Consigliere Comunale (artt. 47 e 64, TUEL).

Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro del Consiglio Comunale, deve dimettersi formalmente. In tali casi si applica l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo art. 45, c. 1, TUEL.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Nei **Comuni con popolazione superiore ai 15.000** abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Il consigliere che assume la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, come stabilito dall'art. 64, c. 2, TUEL.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA ED INCOMPATIBILITA'

L'art. 47, commi 3 e 4, del TUEL, stabilisce che gli assessori nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, devono essere in possesso dei **requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale**.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune (art. 64, c.4, TUEL).

La carica di assessore di un Comune con oltre 15.000 abitanti è incompatibile con quella di consigliere dello stesso Comune. In questo caso l'assunzione della carica di assessore comporta la cessazione da quella di consigliere.

DIVIETI ED ESCLUSIONI CONSEGUENTI ALLA NOMINA DI ASSESSORE

Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, TUEL).

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il Sindaco dopo aver definito l'assetto dell'organizzativo della struttura politica di governo con la nomina della Giunta, deve procedere all'organizzazione o alla riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente ed in particolare degli uffici e dei servizi e al conferimento della titolarità dei medesimi (**Dirigenza o Elevate Qualificazioni a secondo di come è strutturato l'Ente**).

L'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce, infatti, che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, **mediante atti organizzativi**, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi (**Regolamento Uffici e Servizi**).

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

La struttura organizzativa può prevedere che la titolarità degli uffici e dei servizi di maggiore rilevanza sia attribuita ai Dirigenti, oppure, in assenza della dirigenza a Funzionari titolari di posizione organizzativa, ora Funzionari incaricati di Elevata Qualificazione.

La Struttura organizzativa dell'Ente è descritta e disciplinata in due documenti:

- Statuto;
- Regolamento Uffici e Servizi.

NOMINA DEI DIRIGENTI

Il Sindaco neo eletto, tra i primi adempimenti, deve procedere alla nomina dei dirigenti laddove è prevista.

La materia è disciplinata dalle seguenti norme:

- artt. **50, comma 10**, (Il sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali), **107** (Funzioni e compiti della dirigenza), **109** (Conferimento incarichi dirigenziali) e **110** (Incarichi a contratto) TUEL;
- art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 (Incarichi di funzioni dirigenziali);
- CCNL Area dirigenziale delle Funzioni locali.

L'art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 prevede che la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

Le funzioni e responsabilità dei dirigenti sono indicate all'art. 107, TUEL, fra le quali:

- la **direzione degli uffici e dei servizi**;
- la **gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane**;
- **tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno**, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

- tutti i **compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo** adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a. **la presidenza delle commissioni di gara e di concorso**. Per effetto del nuovo Codice appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 (cfr. artt. 224, c.3, e 229) la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;
 - b. **la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso**;
 - c. **la stipulazione dei contratti**;

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

- d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

- h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza e dei risultati della gestione.

GLI INCARICHI A CONTRATTO (ART. 110, TUEL)

Una particolare casistica degli incarichi apicali dell'Ente è contenuta nell'art. 110 del TUEL. Infatti L'articolo 110 del TUEL consente l'acquisizione di professionalità esterne all'ente attraverso contratti a tempo determinato, a copertura di posti in dotazione organica (comma 1) o fuori dotazione organica (comma 2).

I contratti di cui al comma 1 relativi a posti di qualifica dirigenziale, sono consentiti nella misura non superiore al 30 per cento della dotazione organica della medesima qualifica e comunque per almeno una unità; la quota, entro il suddetto limite, è definita dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi

GLI INCARICHI A CONTRATTO (ART. 110, TUEL)

Si evidenzia che, fino al 31 dicembre 2026, per effetto dell'art. 8, c. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la percentuale di cui sopra è elevata al 50% limitatamente agli enti locali quali soggetti attuatori di investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

I contratti di cui al **comma 2** dell'articolo 110 TUEL sono consentiti in misura **non superiore al 5 per cento** del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva **e comunque per almeno una unità.**

GLI INCARICHI A CONTRATTO (ART. 110, TUEL)

L'art. 110 specifica che i contratti di cui al **comma 1 (in dotazione organica)** sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Relativamente ai requisiti dei soggetti cui è possibile conferire l'incarico, le amministrazioni devono tenere conto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale i soggetti devono essere dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, oltre ovviamente al diploma di laurea (l'art. 19, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, specifica che la formazione universitaria richiesta per i dirigenti da assumere a tempo determinato non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509).

GLI INCARICHI A CONTRATTO (ART. 110, TUEL)

Si sottolinea, inoltre, che le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali ex art.110 del TUEL **non hanno natura concorsuale**, in quanto **finalizzate esclusivamente ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico** (Consiglio di Stato sentenza n. 2867/2019 e Corte di Cassazione - Sezioni Unite - sentenza n. 21600/2018).

GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90, TUEL)

L'articolo 90 del TUEL dispone che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di **uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.**

A detti uffici possono essere assegnati:

- a) dipendenti dell'ente;
- b) collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, se dipendenti di altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa (tale opzione è consentita solo se l'ente non è dissestato o strutturalmente deficitario).

GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90, TUEL)

La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti:

- **necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;**
- **preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;**
- **conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110, TUEL.**

GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90, TUEL)

Sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che “l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire **con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali**”, **escludendo che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo**, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione”.

GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90, TUEL)

Sul secondo punto tale principio è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile **l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente.**

In merito alla terza questione **l'inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell'art. 90 TUEL.** Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'Ente.

GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90, TUEL)

In caso di ricorso a personale esterno, quindi con contratto di lavoro a tempo determinato, **la relativa spesa va computata sia nel generale tetto di spesa per il personale fissato dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sia per il tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile fissato dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010.**

GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ

L'art. 16 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, stipulato il 16/11/2022, disciplina gli **incarichi di Elevata Qualificazione (EQ)**, in luogo di quanto già previsto in materia di Posizioni Organizzative (PO).

L'ente può dunque “**istituire posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale**”, previamente individuate dalla stessa amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative, posizioni che richiedono:

- **responsabilità amministrative e di risultato**, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;

GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ

- **responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate** e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- **conoscenze altamente specialistiche**, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ

Le EQ sono così distinte in:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ

Gli incarichi di E.Q. sono attribuiti con provvedimento dei Dirigenti ovvero, in loro assenza, del Sindaco.

L'ente adotta i criteri generali per il conferimento degli incarichi (art. 18, CCNL), e stabilisce inoltre quelli per la graduazione della retribuzione di posizione sulla base dei principi contenuti nel CCNL (cfr. art. 16).

Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale interessato.

GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ

Gli incarichi di EQ possono essere affidati a personale inquadrato **nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione**, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ

L'art. 19, c.2, CCNL, consente, in via eccezionale e temporanea, il conferimento dell'incarico di EQ anche a personale dell'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali. Il Comune può avvalersi di tale facoltà **per una sola volta**, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità, tenendo conto dei criteri generali predeterminati da parte dell'Ente.

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, **possono adottare disposizioni regolamentari organizzative** se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 107, TUEL, **attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.**

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge n. 388/2000, modif. dall'art. 29, c. 4, della legge n. 448/2001).

IL SEGRETARIO COMUNALE

La figura del Segretario Comunale è prevista dall'art. 97 del TUEL.

Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 TUEL.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. **Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.**

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, **decorsi i quali il Segretario è confermato** (art. 99, TUEL).

IL DIRETTORE GENERALE

La legge n. 191/2009 ha disposto la soppressione della figura del direttore generale per i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

Il direttore generale assolve ad una funzione di raccordo tra gli organi di governo dell'ente locale e la dirigenza.

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La figura suddetta è da considerare “dirigenziale” in virtù delle funzioni attribuite dalla legge, quindi alla stessa è applicabile la disciplina sui requisiti di accesso alla dirigenza pubblica dettata dal D. Lgs. n. 165/2001, oltre ad essere tale nomina riconducibile a quella individuata dall'art. 110, c. 2, TUEL (fuori dotazione organica).

NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI

Entro 45 giorni dalla proclamazione, il Sindaco provvede, sulla base degli **indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale**, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni (art. 50, c. 8, TUEL).

Tali nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell'esistenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi.

NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI

L'art. 42, comma 2, lett. m), TUEL individua tra le competenze del Consiglio comunale la “**definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge**”.

L'art. 50, comma 8, del TUEL, stabilisce che il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
 - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all'assunzione dell'incarico;
 - c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;

NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI

Requisiti soggettivi

- d) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - e) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
4. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI

Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI

Pari opportunità

Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la **Relazione Di Inizio Mandato**, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Comunale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente.

Sulla base delle risultanze di tale relazione, il Sindaco, nel caso in cui ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario (art. 4-bis, D. Lgs. n. 149/2011).

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

A differenza della relazione di fine mandato **il legislatore non ha individuato uno schema tipo**, ma solo indicato gli elementi essenziali che la relazione deve contenere: l'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente oltre che di quella relativa all'indebitamento.

Ogni Ente, pertanto è libero di inserire dati, schemi e tabelle purché coerenti con il contenuto minimo previsto della normativa.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

La relazione di inizio mandato deve scattare una fotografia dell'Ente al momento dell'insediamento dei nuovi amministratori con riguardo ai seguenti aspetti:

- gli equilibri di bilancio;
- le politiche fiscali e tributarie;
- la situazione della cassa e la capacità di riscossione;
- i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (compresa la copertura di eventuali disavanzi);
- l'evoluzione e la sostenibilità dell'indebitamento anche in ottica prospettica, l'analisi dei residui attivi e passivi;
- la situazione patrimoniale ed il bilancio consolidato con un'analisi specifica delle società partecipate.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

Oltre al termine entro il quale la relazione deve essere sottoscritta, il legislatore non ha previsto, a differenza della relazione di fine mandato, alcun altro adempimento:

- **non è previsto** l'invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, né sono previste sanzioni in caso di mancata o tardiva predisposizione.
- **non è prevista** neppure la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente anche se il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, ne consiglia la pubblicazione,
- **non è richiesta** nemmeno la certificazione da parte dell'Organo di revisione che deve invece attestare la reazione di fine mandato.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

La relazione di inizio mandato **è un documento strategico** che deve rappresentare il collegamento tra quanto fatto dalla precedente amministrazione (e riportato nella relazione di fine mandato) e quanto la nuova amministrazione intende fare declinando in obiettivi più operativi le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale.

In sostanza con la relazione di inizio mandato il Sindaco deve verificare se sussistono i presupposti di bilancio per poter attuare il programma elettorale.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

Nei casi più estremi, la relazione di inizio mandato può rappresentare per l'amministrazione subentrante un primo test per verificare se la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente presenti squilibri strutturali in grado di provocare possibili situazioni di dissesto al fine porre in essere meccanismi di correzione dei conti fino alla valutazione del ricorso alle forme di riequilibrio pluriennale previste dalle norme vigenti. E' infatti proprio in occasione degli avvicendamenti amministrativi (soprattutto se in discontinuità politica), che si verificano situazioni nelle quali il Sindaco subentrante decide di adottare provvedimenti che incidono pesantemente sul bilancio dell'Ente come il ricorso al predissesto disciplinato dall'art. 243-bis del TUEL nel caso in cui la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente presenti squilibri non superabili con le misure ordinarie previste dagli artt. 193 e 194 del TUEL.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**